

Sentenza n. 81 depositata il 13 aprile 2017

Materia: Ordine pubblico e sicurezza nazionale

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione degli **artt. 3 e 117, secondo comma, lettere g), h) ed l) della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: **Art. 12, commi 1,2,3 e 4**, della legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n.7 (Legge di stabilità regionale 2016)

Esito: Illegittimità costituzionale **dell'art.12, commi 1,2,3 e 4**, della legge della Regione Veneto n.7 del 2016

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.87(Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), **illegittimità costituzionale dell'art.12, commi 5,6 e 7**, della legge della Regione Veneto n.7 del 2016

L'impugnato art.12, della legge della Regione Veneto n.7 del 2016 prevede, ai commi 1e 2, benefici economici per la tutela legale dei cittadini veneti, residenti di lunga data, vittime della criminalità e, ai commi 3 e 4, benefici economici per la tutela legale e le spese mediche degli addetti alle forze dell'ordine e della polizia locale per azioni inerenti alle loro attività di istituto.

Con i commi 1 e 2, viene istituito un fondo regionale destinato ad assicurare il patrocinio legale nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta.

Queste norme della Regione Veneto sono state impugnate dallo Stato perché, intervenendo sulla materia del patrocinio legale, vengono a ledere ambiti del processo penale riservati allo Stato ai sensi dell'art 117, secondo comma lettera l) della Costituzione e, nel prevedere soltanto la tutela del cittadino residente nella regione da quindici anni, operano anche discriminazioni, con conseguente violazione del principio di uguaglianza previsto all'art. 3 della Costituzione.

La Corte ha sostanzialmente accolto le censure statali dichiarando: *“in definitiva, il censurato art.12, commi 1e 2, è sostanzialmente illegittimo, poiché interviene sulla disciplina del patrocinio nel processo penale e del diritto di difesa; conseguentemente, incide su di un ambito materiale riservato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, non risultando la misura riconducibile ad attribuzioni della Regione”*.

Con i commi 3 e 4, dell'impugnato art.12, è stato anche istituito il fondo regionale per la stipula di convenzioni volte a garantire il patrocinio legale e il sostegno alle spese mediche degli addetti della polizia locale e delle forze dell'ordine.

In riferimento alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il ricorrente lamenta l'incompetenza legislativa regionale, riconoscendo nella materia trattata attinenza al processo penale, all'ordinamento e all'organizzazione dello Stato e all'ordinamento civile, ambiti riservati alla legislazione statale ai sensi dell'art.117, comma secondo, lett. g),h) e l), Cost. I commi sono, inoltre, censurati per violazione del principio di uguaglianza, in considerazione del discrimine che le norme impugnate determinano tra gli addetti delle forze dell'ordine che operano nella Regione Veneto e coloro che operano nelle altre Regioni italiane.

La Corte ha ritenuto fondata anche quest'ultime questioni, riconfermando che *“per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la regolamentazione del rapporto di lavoro degli addetti alle Polizie locali concerne una materia attinente all'ordinamento civile, attratta alla competenza esclusiva dello Stato”*. In proposito, viene richiamato che il patrocinio legale gratuito del personale degli enti locali, per responsabilità legati agli adempimenti d'ufficio, costituisce un aspetto del rapporto di lavoro, la cui disciplina è prodotta dal concorso della fonte legislativa statale e della contrattazione collettiva, concorso di fonti parimenti riconosciuto per la produzione normativa riguardante l'anticipo delle spese mediche e del ristoro di quote non rimborsate da assicurazioni o risarcimenti, in favore degli addetti delle polizie locali.

In riferimento alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12, nella parte riguardante il patrocinio legale gratuito e il rimborso delle spese di cura per gli addetti alle forze dell'ordine in servizio nel territorio della Regione Veneto, operanti, peraltro, alle dipendenze dello Stato in regime di diritto pubblico, la Corte ha confermato l'invasione legislativa regionale nella competenza legislativa statale nella materia *“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”* (art.117, secondo comma, lettera g), Cost.), oltre che in quella *“ordinamento civile”* (art.117, secondo comma, lettera l), Cost.).